



Tribunale Civile e Penale di Venezia

Procedimento della composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Richiedente: sig. Emanuele Collu

Giudice: dott.ssa Silvia Bianchi

n. 3583/2016

Organismo di composizione della crisi: dott.ssa Isabella Tomasin

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14-ter comma 3 L. 3/2012

Io sottoscritta Isabella Tomasin, nata a Venezia il 23 agosto 1964, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti di Venezia al n. 526, cod. fisc. TMSSLL64M63L736L, con studio in Venezia, Santa Croce 510,

premesse

- che l'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012 n. 3 consente al debitore persona fisica che versa in una situazione di sovraindebitamento, in alternativa alla proposta di composizione della crisi, di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni presentando al tribunale una domanda di liquidazione del patrimonio;
- che il presupposto oggettivo è costituito dallo stato di sovraindebitamento, che l'articolo 6 della legge 3/2012 definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che il sig. Emanuele Collu nato a Formia (LT) l'8 maggio 1972, residente a Mestre, via Miranese n. 17/c, codice fiscale CLLMNL72E08D708T, trovandosi nella situazione di cui all'art. 6 della predetta Legge, aveva inizialmente inteso proporre il piano del consumatore di cui all'art. 7 comma 1-bis e a tale fine il giudice dottoressa Silvia Bianchi aveva nominato la scrivente quale organismo di composizione della crisi;
- che successivamente il signor Collu, avendo rilevato la difficoltà di predisporre un piano di cui si potesse ragionevolmente supporre l'omologa, ha inteso fruire della facoltà di chiedere la liquidazione dei propri beni con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi nominando a tal fine la scrivente, essendo la professionista che aveva già svolto buona parte del lavoro di accertamento del passivo;
- che essendo dipendente dell'Arma dei Carabinieri, il signor Collu ha già ricevuto un avviso di avvio di procedimento disciplinare conseguente a dei richiami dovuti alla situazione di sovraindebitamento che andrebbe a minare l'onorabilità del militare. Infatti, ai sensi

dell'art. 732 comma 6 lettera d) del D.P.R. n. 732 del 2010 intitolato *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare, tra le altre, non onorare i debiti;

considerato

che il sig. Collu ha predisposto un piano da cui si desume che:

- i debiti del signor Collu ammontano complessivamente ad euro 198.362,83 come oltre meglio precisato;
- il signor Collu è vedovo e ha due figli dell'età di quindici e tredici anni;
- il debitore è proprietario per una quota di 2/3 (catastalmente risulta ancora comproprietario del 50% insieme alla moglie deceduta) di un appartamento ammobiliato e di un garage di pertinenza, siti nel Comune di Venezia Mestre (VE), via Ricasoli n. 12, censiti al NCEU Sezione di Mestre, fg. 123, part. 714, rispettivamente sub 11, Z.C. 9, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4,5, R.C. euro 382,07 e sub 6, Z.C. 9, cat. C/6, cl. 5, consistenza mq. 12, R.C. euro 78,09; la restante quota di 1/3 è intestata ai figli minori e il Sig. Collu ne ha l'usufrutto legale. Il valore complessivo di realizzo degli stessi, al netto dei costi di perizia ai fini della vendita competitiva, è ragionevolmente stimabile in circa 80.000 euro. Su tali beni immobili grava un'ipoteca di primo grado a fronte della concessione di mutuo da parte di Intesa San Paolo Spa;
- l'immobile di cui sopra è ammobiliato e il valore di presumibile realizzo dei mobili potrebbe arrivare ad euro 1.500, considerata la vetustà dei beni nonché i normali esiti realizzatori delle vendite competitive;
- presso l'attuale residenza del debitore i mobili non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c.p.c. potrebbero essere venduti ad un prezzo stimabile in non più di 500 euro;
- il debitore è proprietario di un'autovettura Saab 9-3 targata DA738EW immatricolata nel 2006, comprata di seconda mano e il cui valore la scrivente stimerebbe in non oltre 2.000 euro, che comunque risulta assoggettata a fermo amministrativo e non può essere trasferita;
- il debitore presta servizio presso l'Arma dei Carabinieri e nel 2017 ha percepito un reddito da lavoro dipendente che, al netto delle trattenute fiscali, ammonta a circa 22.500 euro, suddiviso in dodici mensilità oltre ad una aggiuntiva di minor importo corrisposta nel mese di dicembre;
- il consumatore richiede la liquidazione di tutti i suoi beni al fine di soddisfare i suoi creditori con il ricavato della vendita;

considerato

altresi, che il signor Emanuele Collu:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.

3/2012;

- non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della L. 3/2012, avendo rinunciato alla presentazione del piano del consumatore per il quale nel 2016 aveva richiesto la nomina dell'organismo di composizione della crisi.

Tutto ciò premesso e considerato, ho predisposto, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 L. 3/2012, la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1. Elenco dei creditori e importi dei crediti

I debiti del sig. Emanuele Collu, aggiornati alla data del 31 marzo 2018 sono elencati nella domanda di liquidazione redatta dallo stesso e sono riepilogati di seguito:

Creditori	Totale	Privilegio	Chirografo	
Intesa San Paolo (privilegio ipotecario)	104.637,51	98.896,95	5.740,56	(*)
Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia)	2.793,83	1.464,17	1.329,66	
Agenzia delle Entrate	7.931,54	7.931,54		
Veritas Spa	1.262,06	1.262,06		
Comune di Venezia	2.847,36	2.081,59	765,77	
Regione del Veneto	1.081,57	1.081,57		
✕ Creditech S.p.a. - Pignoramento	7.301,38		7.301,38	
✕ Marte S.P.V. - Pignoramento	7.905,47		7.905,47	
Banca Ifis S.p.a.	5.912,10		5.912,10	
Italcredi S.p.a. - Cessione del V	22.110,00		22.110,00	
Banco Santo Stefano	6.009,88		6.009,88	
Euroinfortunistica	2.034,75		2.034,75	
Serafin (SKY)	679,30		679,30	
Telecom	1.256,80		1.256,80	
Poliambulatorio Sant'Antonio	606,19		606,19	
Mobilpat	20.290,00		20.290,00	
Recupero Telko (Vodafone)	831,16		831,16	
Veritas Energia S.p.a.	2.871,93		2.871,93	
TOTALE	198.362,83	112.717,89	85.644,95	

(*) da email del 27 febbraio 2018 di Intesa San Paolo risulta stralciato l'importo in chirografo

Il credito garantito da privilegio speciale immobiliare pari ad euro 98.896,95 è costituito dall'importo residuo del mutuo ipotecario contratto con Intesa San Paolo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione, i crediti assistiti da privilegio mobiliare generale ammontano ad euro 13.820,94 mentre i crediti chirografari ammontano ad euro 85.644,95. Tuttavia da comunicazione di Intesa San Paolo (email del 27 febbraio 2018) risulta lo stralcio del debito in chirografo di euro 5.740,56.

A questi debiti va aggiunto quello per il compenso della scrivente, che dovrà essere liquidato dal Tribunale, da pagare in prededuzione.

Si evidenzia che i creditori Creditech spa (cessionario del credito di NEOS spa) e Marte S.P.V. hanno azionato il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio e che a garanzia del debito

verso Italcredi S.p.A. è stato ceduto il quinto dello stipendio. La cessione del quinto dello stipendio a favore di Italcredi S.p.A. ha dato luogo a trattenute sullo stipendio mensile dal mese di gennaio 2015 mentre il pignoramento dello stipendio da parte del creditore Creditech ha dato luogo a trattenute sullo stipendio dal mese di marzo 2015. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2016, tuttavia, non sono state effettuate trattenute a causa dell'incapienza dello stipendio dovuto a malattia del signor Collu. Va rilevato inoltre che, a fronte del successivo pignoramento effettuato da Marte S.P.V., non sono state effettuate ulteriori trattenute sempre a causa di incapienza.

Dal momento in cui viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter, viene disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarà definitivo. Pertanto, la trattenuta del quinto dello stipendio pignorato o ceduto verrà interrotta dal momento in cui verrà aperta la procedura di liquidazione.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Nella domanda proposta dal consumatore è spiegato come la maggior parte dei debiti del sig. Collu sono stati contratti precedentemente alla data della morte della moglie avvenuta il 31.7.2012. Ci si deve chiedere se i debiti allora assunti potevano ritenersi compatibili con le entrate economiche dei coniugi. A tale proposito ho verificato dal cassetto fiscale che il sig. Collu ha avuto redditi lordi di circa 26.000 euro nel 2009, 30.000 euro nel 2011 e nel 2012, 26.000 euro nel 2013, non è disponibile dal cassetto fiscale il dato del 2010; la moglie (il dato è desumibile solo per gli anni in cui hanno presentato il modello 730 congiunto) ha percepito nel 2009 15.500 euro e nel 2011 17.000 euro. Ritengo che la sommatoria delle entrate economiche familiari avrebbe consentito, sebbene al prezzo di un costante e pluriennale sacrificio economico-finanziario, di sostenere il peso dell'esposizione debitoria. Con la perdita della moglie, però, al di là delle delicate e facilmente immaginabili implicazioni affettive e di organizzazione della famiglia, è venuta a mancare anche una importante componente reddituale, che ha comprensibilmente stravolto i progetti e gli impegni della famiglia del sig. Collu, per cui le ridotte risorse rimaste dovevano essere destinate ad altre priorità. Qualche perplessità potrebbe destare la scelta di trasferirsi in altra abitazione messa a disposizione dell'Arma, che ha comportato l'acquisto di tutta la mobilia necessaria per arredarlo (cucina, camere, salotto, ecc...) per l'importo di euro 28.500.

Tuttavia, tale scelta sarebbe stata dettata dalla volontà iniziale di vendere l'appartamento di proprietà, mobili compresi, per far fronte ai debiti, nonché dalla necessità di essere più vicino ai figli durante la giornata, considerato che l'immobile messo a disposizione dell'Arma dei

Carabinieri si trova nei pressi della caserma, mentre l'immobile di proprietà dista circa 15 chilometri da essa. Ritengo tali motivazioni meritevoli di considerazione.

Successivamente all'improvvisa e precoce morte della moglie, il debitore è caduto in una profonda crisi depressiva che ha comportato la sua messa in aspettativa per infermità lavorativa. La conseguente -temporanea- riduzione dello stipendio ha determinato il ricorso ad ulteriori finanziamenti che sarebbero serviti a far fronte alle esigenze familiari, in un momento in cui il pagamento dei debiti già contratti rendeva insufficienti le risorse disponibili. Se tale comportamento non è di per sé diligente va considerato che è prevalso il senso di protezione e di responsabilità del padre che ha cercato di non far mancare i beni materiali necessari ai figli già provati dalla perdita della mamma.

Altri debiti sorti nel periodo successivo alla morte della moglie, ai quali non ha saputo far fronte, riguardano la fornitura di servizi televisivi, imposte, Tia e Tari, Imu, Tributi Consortili eccetera. A parte i debiti per qualche multa e l'acquisto del programma Sky (asseritamente acquistato per tenere compagnia ai bimbi mentre lavorava), che ritengo avrebbero potuto essere evitati, gli ulteriori debiti si riferiscono per lo più ad utenze, contributi consortili, imposte e tributi ai quali il consumatore non poteva sottrarsi, in quanto maturati indipendentemente dalla volontà di assumere l'obbligazione.

Ritengo pertanto che, nonostante qualche comprensibile perplessità, il sig. Collu possa essere considerato sufficientemente diligente nell'assunzione volontaria delle obbligazioni e quindi meritevole, sempre tenendo conto della presenza dei figli minori e della finalità della Legge n. 3 del 2012.

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Come esposto nel punto che precede, la capacità di onorare i debiti contratti dal signor Collu da solo, o congiuntamente alla moglie nel frattempo deceduta, poggiava anche sulla disponibilità dei redditi prodotti dalla signora Botta. La morte della signora Botta, del tutto inaspettata e imprevedibile, anche in considerazione della giovane età della stessa che alla data del decesso aveva soli 42 anni, ha sconvolto, oltre che la vita della famiglia, anche la capacità del sig. Collu di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Conseguentemente alla morte precoce della moglie, il debitore rimasto solo con i due figli minori al tempo di sette e nove anni, è caduto in una profonda crisi depressiva che ha influito sulle sue condizioni psico-fisiche. Considerate le compromesse condizioni di salute -certificate dalla documentazione prodotta- il sig. Collu è stato messo in aspettativa lavorativa a causa del suo stato di infermità, con conseguente riduzione dello stipendio.

L'incapacità di onorare i propri debiti è quindi in gran parte frutto di una serie di sfortunati eventi

– morte della moglie, assenza dal lavoro per malattia per 14 mesi dello stesso sig. Collu – non per volontà preordinata ad arrecare un danno ai creditori.

4. Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni

In base alle risultanze del sistema di informazioni creditizie Eurisc gestito da Crif S.p.A., una delle più importanti banche dati private a supporto dell'erogazione del credito, risulta che taluni prestiti precedentemente ottenuti dal sig. Collu presentano ritardi non regolarizzati nell'ultimo quinquennio.

5. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non sono a conoscenza di atti del debitore che siano stati impugnati dal creditore.

6. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.

La documentazione depositata dal signor Collu risulta attendibile anche perché la maggior parte di essa ha trovato riscontro a seguito di circolarizzazione con richiesta di conferma saldo effettuata dalla scrivente in veste di organismo di composizione della crisi quando il signor Collu intendeva presentare il piano del consumatore di cui si è detto sopra.

Il debitore ha richiesto la liquidazione di tutti i suoi beni che comprendono l'appartamento, l'autovettura e i mobili.

La cessione dell'immobile avverrà con procedura competitiva e oltre al valore di realizzo del bene immobile e del mobilio, il contribuente mette a disposizione del ceto creditorio per il pagamento delle residue passività, una quota mensile dello stipendio pari a circa 500,00 euro per la durata del piano di liquidazione fissata per 4 anni. Tale cifra viene quantificata tenendo conto delle necessità per il mantenimento del debitore stesso e dei suoi figli minori, che è stimata in euro 1.700 mensili, come da dichiarazione del signor Collu allegata.

È opinione della scrivente che l'importo di euro 1.700 per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, possa essere considerato congruo, tenuto conto che dalle medie ISTAT per nuclei di tre persone l'ammontare medio, senza considerare le spese per servizi ricettivi e di ristorazione a cui il debitore rinuncia, nonché gli affitti, risulta di circa 1.830 euro (allegato prospetto Istat). Tale importo verrà in parte soddisfatto dal reddito dei figli minori derivante dalla pensione di reversibilità della defunta madre, complessivamente pari ad euro 6.520,00 nell'anno 2017. Per il residuo, verrà utilizzato parte dello stipendio mensile netto che ammonta a circa 1.730 euro, destinando l'eccedenza ai creditori.

Si precisa che, salvo diversa indicazione del giudice adito, l'apertura della liquidazione determinerà la contestuale sospensione delle cessioni e pignoramento del quinto.

7. Conclusioni

La legge n. 3 del 2012 reca il titolo “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*”, chiarendo immediatamente che essa interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull'usura e l'estorsione, dall'altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di procedura per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari. Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.


L'alternativa alla proposta per la composizione della crisi consiste nella richiesta da parte del debitore in stato di sovraindebitamento della liquidazione di tutti i suoi beni. Si tratta di un procedimento “esecutivo-espropriativo-concorsuale” con la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento per i creditori. In prima approssimazione tale procedimento rispecchia le modalità di una liquidazione fallimentare, infatti prescinde dal consenso dei creditori e non risponde ad una finalità di risanamento. Questo procedimento prevede la formazione di uno stato passivo, una fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio, lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori.

Sulla base della documentazione ricevuta, delle informazioni assunte, da quanto sopra esposto, ritengo che se le ipotesi sin qui fatte circa i redditi da lavoro dipendente e l'ammontare della pensione di reversibilità della madre da parte dei figli del signor Collu, la domanda di liquidazione possa essere considerata come unica alternativa percorribile.

Con osservanza

Venezia, 10 maggio 2018

L'Organismo di Composizione della Crisi


dott.ssa Isabella Tomasin

Spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti. Anno 2016, valori stimati in euro

Capitolo di spesa	Componenti					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1489,66	2225,64	2596,21	2839,34	2889,44	2141,52
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	1784,38	2622,11	2944,86	3217,33	3114,48	2524,38
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	291,17	450,53	540,45	587,90	680,76	447,96
Pane e cereali	46,16	72,31	91,42	106,16	122,95	75,1
Carne	58,18	93,77	112,68	124,50	155,37	93,53
Pesci e prodotti ittici	24,08	40,65	50,29	53,41	57,65	39,83
Latte, formaggi e uova	37,00	57,04	69,35	78,12	87,44	57,56
Oli e grassi	10,83	17,62	18,14	16,91	22,01	15,62
Frutta	28,84	45,16	48,79	49,55	55,62	41,71
Vegetali	40,85	63,11	72,35	75,96	84,70	60,62
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci	12,40	18,69	22,79	26,59	27,83	19,07
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	9,40	9,79	12,86	13,23	14,23	10,97
Caffè, tè e cacao	9,20	13,61	15,84	15,35	16,00	13,07
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	14,23	18,79	25,95	28,12	34,96	20,87
Non alimentare	1493,21	2171,58	2404,40	2629,43	2433,71	2076,41
Bevande alcoliche e tabacchi	30,96	47,34	54,96	53,23	60,82	44,97
Abitazione e calzature	70,96	106,70	151,18	177,80	188,24	118,26
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	750,96	1016,98	937,19	973,18	892,91	902,72
Manutenzioni straordinarie	15,61	52,60	30,48	37,34	27,16	32,91
Affitti figurativi	496,61	679,51	603,25	620,66	529,64	589,29
Mobili, articoli e servizi per la casa	85,19	109,74	125,21	123,46	117,62	107,01
Servizi sanitari e spese per la salute	78,24	141,52	123,45	122,68	120,69	113,65
Trasporti	137,72	250,60	371,88	428,45	409,90	271,27
Comunicazioni	41,61	60,56	75,59	85,35	84,27	62,14
Ricreazione, spettacoli e cultura	85,43	120,60	156,27	196,95	172,88	130,06
Istruzione	2,66	5,70	23,28	39,60	37,48	14,76
Servizi ricettivi e di ristorazione	86,85	124,72	155,29	187,12	139,49	128,25
Altri beni e servizi**	122,64	187,12	230,10	241,60	209,42	183,32

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.